



SETTORE TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

PERMESSO DI COSTRUIRE N.52
(D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data 10/06/2014, con numero 27653 di protocollo da:

BOSCOLO TODARO MARIA GRAZIA - PROPRIETARIO -
C.F./P.I. BSCMGR54B52C638D
VIA ARTEMISIA, 1 CHIOGGIA

intesa ad ottenere permesso di costruire per i seguenti lavori: **COSTRUZIONE DI UN ABBAINO, CREAZIONE DI VANO TECNICO PER AUTOCLAVE NEL SOTTOSCALA DI ACCESSO ALLA RESIDENZA, CREAZIONE DI VANO TECNICO PER CALDAIA NEL SOTTOPORTICO, APERTURA DI VARCO CARRABILE SULLA RECINZIONE ESISTENTE, AMPLIAMENTO FORO FINESTRA, SOSTITUZIONE DI CANNA FUMARIA , FORMAZIONE DI PERCORSO PEDONALE ESTERNO**, da realizzarsi in VIA ARTEMISIA 1, su immobile così censito in catasto: Comune di Chioggia, foglio 17, mappale 318, sub. 1-2-3-4;

VISTO il progetto allegato alla domanda stessa, redatto da ING. PREGNOLATO PIERDOMENICO (p.i./c.f. 00756770277);

VISTA l'istruttoria comunale in data 19/09/2014;

VISTA L'autocertificazione di conformità igienico sanitaria del progetto, attestata dal tecnico progettista in data 10/06/2014 ai sensi dell'articolo 20 del DPR 380/2001;

VISTO il parere del dirigente in data in data 16/12/2014;

VISTO il parere della Commissione di Edilizia Ambientale Comunale espresso nella seduta n. 1 del 29/01/2015, con esito: favorevole in quanto trattasi di modeste opere esterne in particolare di abbaino che comunque non si rende visibile nella sua interezza dalla pubblica via, nonché di nuova apertura nel cancello con accesso carraio. Tutte opere che non alterano lo stato esistente del paesaggio circostante e vengono realizzati con le stesse caratteristiche e materiali dell'esistente;

VISTO il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Venezia, prot. 452 del 25/03/2015 con esito: FAVOREVOLF;

VISTA l'autorizzazione n.32 del 17/04/2015 in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente resa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.42 del 22/1/2004;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il P.R.G. vigente con allegate Norme di Attuazione;

VISTE le leggi e regolamenti vigenti in materia edilizia e urbanistica;

ACCERTATO che il richiedente ha titolo per ottenere il richiesto permesso di costruire;

VISTO Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" del Comune di Chioggia, art. 7, n. 3, lett. a);



RILASCIA

il presente permesso di costruire a:

BOSCOLO TODARO MARIA GRAZIA - PROPRIETARIO -
C.F. BSCMGR54B52C638D
VIA ARTEMISIA, 1 CHIOGGIA

per l'esecuzione delle seguenti opere: **COSTRUZIONE DI UN ABBAINO, CREAZIONE DI VANO TECNICO PER AUTOCLAVE NEL SOTTOSCALA DI ACCESSO ALLA RESIDENZA, CREAZIONE DI VANO TECNICO PER CALDAIA NEL SOTTOPORTICO, APERTURA DI VARCO CARRABILE SULLA RECINZIONE ESISTENTE, AMPLIAMENTO FORO FINESTRA, SOSTITUZIONE DI CANNA FUMARIA, FORMAZIONE DI PERCORSO PEDONALE ESTERNO**, secondo gli allegati grafici di progetto e comunque nel rispetto di leggi, regolamenti vigenti, condizioni e prescrizioni tutte contenute nel presente permesso di costruire e negli atti che, allegati ad esso, ne fanno parte integrante.

Il presente permesso di costruire è rilasciato salvi i diritti di terzi ed è valido per il periodo concesso per ultimare i lavori, esso è esente da contributo.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL PRESENTE PERMESSO DI COSTRUIRE

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
- dovrà essere determinata la quota 0.00 di riferimento nell'ambito dei grafici allegati alla presente.

Il presente permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera, a disposizione degli organi di controllo.

Ove si intenda dare esecuzione di strutture in c.a. indicate nell'art. 1 della Legge 05/11/1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia di cui all'art. 4 e all'art. 2 del D.P.R. 22/04/1994 n. 425, prima dell'inizio dei lavori, da inoltrare al Comune ai sensi della Legge Regionale 13/04/2000 n. 11, art. 87 comma 3, lettera b.

Qualora non vi siano opere oggetto di applicazione dell'art. 1 della Legge 05/11/1971 n. 1086, con la comunicazione di inizio lavori dovrà essere presentata dichiarazione da parte del direttore dei lavori, che l'esecuzione delle opere di cui al presente permesso di costruire non necessitano di denuncia dei cementi armati.

Il titolare del presente atto abilitativo, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza delle normative di leggi e regolamenti e delle prescrizioni qui contenute. La Ditta intestataria del presente permesso di costruire prima dell'inizio dei lavori dovrà comunicare al Comune la data precisa del loro inizio, il nome del direttore e dell'esecutore dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal D.Lgs. 10/9/2003, n.276, art. 86, comma 10 b-ter, pena la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.

L'inizio dei lavori è condizionato alla presentazione della documentazione prevista dalla Legge n. 373 del 30/04/1976, successiva Legge n. 10 del 9/1/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; relazione di cui alla Legge 447/95 e successivo D.P.C.M. sull'inquinamento acustico (art.76 del R.E.C.).

Il titolare del presente permesso di costruire deve inoltre osservare il rispetto delle seguenti norme:

- Legge 11 maggio, 1999 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché il regolamento di fognatura comunale;
- Legge 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e Regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;
- Legge 31 marzo 1968, n. 168 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 per la sicurezza degli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile;



SETTORE TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, relativamente all'attivazione del cantiere lavorativo (attività temporanee per le quali necessita la specifica autorizzazione del Sindaco);
- D.P.R. 164/1955 e D.P.R. 547/1955 relativi alla normativa antinfortunistica.

In ogni cantiere deve essere esposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di m. 1,00x1,50 nel quale devono essere indicati: il Titolare e gli estremi della titolare del presente permesso di costruire, il Direttore dei Lavori, l'Assuntore dei Lavori, il Progettista degli impianti, ove previsto per Legge, l'oggetto e la destinazione d'uso dell'opera oggetto dell'intervento, la data di inizio dei lavori. Recapito della persona che ne assicuri l'accesso durante le ore di chiusura del cantiere.

Il cantiere deve essere per quanto possibile recintato, in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici o privati. All'uopo dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ecc.) atte ad eliminare qualsiasi pregiudizio alla circolazione ed a terzi.

L'eventuale materiale di risulta da demolizioni e/o scavi deve essere consegnato a discarica autorizzata.

Qualora venga fatto uso di gru, ponteggi, o vengano impiegate particolari macchine operatrici, tutte le operazioni di carico e scarico devono avvenire all'interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che insistano su area pubblica deve essere presentata specifica richiesta.

TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del rilascio del presente permesso di costruire ed ultimati e resi agibili entro tre anni dal loro inizio.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del presente permesso di costruire, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche, con le quali il permesso di costruire stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso di costruire o eventuale denuncia di inizio attività per la parte non ultimata.

Il soggetto titolare del presente permesso di costruire o i loro successori o aventi causa, sono tenuti, nei casi previsti per legge (art. 24, comma 2, D.P.R. 380/01), a chiedere il rilascio del certificato di agibilità entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed è trasferibile insieme all'immobile ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È IMPUGNABILE AVANTI IL T.A.R. DEL VENETO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA O ENTRO 120 GIORNI AL CAPO DELLO STATO.

Allegati: Tavole grafiche da I a II.

Chioggia, 20/04/2015.

Responsabile del procedimento: Bruni Riccardo
Coord. tecnico: Longo Aldo

IL DIRIGENTE
SETTORE TERRITORIO
Tahid Noorkhani, Mohammad